



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 42 del 04/03/2019

PROPOSTA N.49 DEL 04/03/2019

TERZO SETTORE

Servizio :Servizio Lavori Pubblici, Appalti, Gestione Del Patrimonio

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE OPEREDI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA " A.PIFFERI" DI PIGNETO. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Il Responsabile del Settore

DATO ATTO CHE:

- Con determina n° 309 del 29 dicembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento da effettuare previa pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse seguito da procedura informatica sulla piattaforma MEPA-CONSIP ;
- Con determina n° 14 del 16 gennaio 2019 è stata approvata la documentazione di gara ed è stata attivata la procedura di richiesta d'offerta n° 2198996 rivolta alle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse accreditate nella piattaforma informatica MEPA-CONSIP a seguito elencate:
 - a) Ditta A.P. Costruzioni con sede in Casapenna (AP) ;
 - b) Ditta R.R. srl con sede in Palagano (Mo);
 - c) Ditta Cementifond srl con sede in Roma;
 - d) Consorzio CME con sede in Modena ;
 - e) Ditta Canovi Costruzioni srl con sede in Lama Mocogno (Mo);
 - f) F.Ili Savogin snc con sede in Padova ;
- Sono state escluse dalla procedura per mancanza di accreditamento presso la categoria OG3 della piattaforma MEPA-CONSIP le ditte:
 - Franco Fiorentino con sede in Pozzuoli (NA);
 - Frasci Valentino con sede in Siano (SA);
 - Ditta Parenti Giuliano con sede in Sestola (Mo)
- In data 25 gennaio 2019 si è riunita la commissione composta da:
 - Bardelli Antonio , Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
 - Bonini Katia, Istruttore presso l'ufficio tecnico con funzione di teste
 - Ternelli Stefania Istruttore presso l'Ufficio di Segreteria con funzione di teste

che ha provveduto ad attivare le procedure di gara virtuale meglio evidenziate nel verbale allegato all'atto stesso ;

- Alla fine della seduta virtuale viene evidenziata la seguente graduatoria:
 - Ditta Cementifond srl con sede in Roma via Mariano Vibio n° 59 che ha offerto un prezzo netto di € 93.626,23 oltre ad € 1.799,56 per oneri di sicurezza ;
 - Ditta A.P. Costruzioni srl, con sede in Casapesenna (CE) VI Traversa Sant'Antonio n° 18 che ha offerto un prezzo netto di € 98.518,62 oltre ad € 1.799,56 per oneri di sicurezza ;
 - Consorzio CME società Cooperativa con sede in Modena via Malavolti n° 33 che ha offerto un prezzo netto di € 114.391,93 oltre ad € 1.799,56 per oneri di sicurezza ;
 - Ditta Canovi Costruzioni srl , con sede in Lama Mocogno via Cimone n° 3 che ha offerto un prezzo netto di € 118.769,80 oltre ad € 1.799,56 per oneri di sicurezza;
 - L'offerta della ditta Savogin snc non viene ammessa alla gara non essendo pervenuta alcuna documentazione amministrativa;
 - L'offerta della ditta R.R. srl non è ammessa alla gara non essendo presente sulla piattaforma MEPA alcuna offerta (la documentazione e l'offerta sono state inviate via PEC);

RICHIAMATA la determinazione n. 37 del 16 febbraio 2019, assunta a conclusione della procedura informatica MEPA – CONSIP n. 2198996, con la quale si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta CEMENTIFOND SRL con sede a Roma in Via Mariano Vibio n. 59 – P. IVA 13259581000;

RISCONTRATO che con nota prot. 1009 del 12 febbraio 2019, inviata all'aggiudicatario provvisorio ed alle ditte partecipanti è stata data immediata comunicazione dell'esito di gara;

CONSIDERATO che :

a) L'Amministrazione per addivenire all'aggiudicazione definitiva, ha attivato, mediante MEPA-CONSIP, la procedura di soccorso istruttorio con comunicazioni trasmesse tramite il portale succitato in data:

- 26 gennaio 2019 relativa alla richiesta del PASSOE non allegato alla documentazione di gara e relazione giustificativa dei prezzi essendo il ribasso offerto molto elevato rispetto alle altre offerte presentate ;
- 6 febbraio 2019 relativa all'invio del DGUE Sezioni B e C compilato essendo la ditta iscritta alla Camera di Commercio e non avendo compilato le parti in parola;
- 7 febbraio 2019 relativa alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria contenenti i lavori realizzati indicati nel DGUE ;

b) la ditta CEMENTIFOND SRL ha inoltrato la documentazione richiesta rispettivamente in data 28 gennaio e 8 febbraio 2019;

ATTESO CHE:

1) L'Amministrazione ha avviato i controlli di rito nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ed al fine di verificare l'insussistenza delle cause di esclusione.

In particolare, i controlli sono stati attivati per verificare le autodichiarazioni rese ed afferenti l'insussistenza della causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara, prevista dall'art.80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, richiedendo, a tal proposito, agli Enti previdenziali il rispettivo DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);

2) Il DURC dell'aggiudicatario provvisorio, richiesto in data 31 gennaio 2019 , protocollo INAIL 14965758 disponibile dal 1 marzo 2019 e agli atti del comune al prot. 1455 'NON RISULTA REGOLARE' con il versamento dei contributi e accessori nei confronti I.N.P.S. e con la Cassa Edile della Provincia di Modena;

RICHIAMATO l'art.80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che "un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).... Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande";

VISTA la determinazione dell'ANAC n. 1/2012 che chiarisce la portata dell'aggettivo "grave" contenuto all'art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016), in materia di violazioni contributive, ricondotte dal legislatore ad ogni violazione ostantiva al rilascio del DURC, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002. n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002. n. 166. L'Autorità, ribadendo quanto affermato nella precedente determinazione n. 1/2010, chiarisce che di fatto l'emissione di un DURC irregolare equivarrebbe ex se alla sussistenza di una grave irregolarità accertata a monte, dall'ente previdenziale, senza che a riguardo residui alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. Il rapporto tra DURC e valutazione finale circa il possesso del requisito generale di partecipazione è stabilito nel senso che la stazione appaltante è comunque vincolata alle risultanze del DURC (cfr. sul punto ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n.6072 del 18/11/2011, Consiglio di Stato, sez. V. n. 5936 del 24/08/2010, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1930 del 06/04/2010);

VISTA la sentenza 7 aprile 2015 n. 1769, con la quale il Consiglio di Stato conferma l'impossibilità per la stazione appaltante di disapplicare un DURC negativo o di sindacarne autonomamente le sue risultanze. La stazione appaltante ha il dovere di attenersi ad un DURC negativo qualora il mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse risulti definitivamente accertato. In merito al concetto di "definitivamente accertato" la sentenza conferma l'approdo giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194; Consiglio di Stato sez. V, 26/06/2012, n.3738) per cui il concetto di definitività, nell'ambito delle gare pubbliche, va fotografato al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nel senso che a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15 in punto di obbligo tributario) ovvero deve essere stato presentato - e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale oppure il privato deve essersi attivato ai fini del rilascio della certificazione di sussistenza di un credito liquido ed esigibile nei confronti della pubblica amministrazione da opporre in "compensazione" e che questo risulti dal certificato.

VISTA altresì la sentenza 10 luglio 2014, n. C-358/12 sezione X della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, pronunciandosi sulla compatibilità delle disposizioni del Codice degli appalti (ora D. Lgs.n.50/2016) con i principi di diritto comunitario, rileva che il Decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, recante la disciplina del DURC, (confermata dal D.L. n.69/2013. convertito in Legge n.98/2013), ove è previsto che "Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100.00, fermo restando che l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC è idonea a garantire il conseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico perseguito dal legislatore, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore economico tende a indicare assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di quest'ultimo quanto all'adempimento dei suoi obblighi legali e sociali.

PRESO ATTO CHE, ai fini della gara, a nulla rileva una regolarizzazione successiva, la quale non potrà in alcun modo incidere sul dato dell'irregolarità (a tal proposito si veda

Parere ANAC n. 63 del 10/04/2014 con il quale viene affermato che" ... *la regolarizzazione postuma è preclusa, e conseguentemente l'esclusione dalla gara è legittima, quando, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente non sia in possesso di DURC regolare*";

DATO ATTO CHE "*nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per se a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio*" (Consiglio di Stato. Sez. V del 23/10/2004, n. 5266);

DATO ATTO altresì che la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Consiglio di Stato. Sez. V, del 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela. sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento: sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (Consiglio di Stato Sez. V. 20 aprile 2012. n.2338);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della revoca occorre prendere atto delle risultanze della procedura informatica MEPA – CONSIP n. 2198996, evidenziata nella determina n° 37/2019 e conseguentemente procedere allo scorrimento della graduatoria dal primo al secondo classificato, ditta A.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Casapesenna (CE) in Via VI Traversa Sant'Antonio n. 18 – P.IVA 03570030613, che ha offerto un prezzo di € 98.518,62 oltre a € 1.799,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la verifica preliminare della regolarità contributiva esperita con nota prot. INPS_14077952 ha evidenziato la regolarità della ditta suesposta;

VISTI:

- il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dal MEF G11B18000180004
- Il codice Identificativo Gara assegnato da ANAC n° 77497006BF

RICHIAMATI:

- Lo Statuto dell'Ente
- Il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017 , n° 56 ;
- il D.Lgs 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i. , per quant'ancora applicabile ;
- Il D.P.R. 05 ottobre 2010 , n° 207 e s.m.i. , per quanto ancora applicabile;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- il Decreto del Sindaco n. 14 del 29/12/2018 è stato nominato il Responsabile del 3° Settore per l'anno 2019;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Servizio che lo adotta ai sensi dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990 n. 241,;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., nonché ai sensi della normativa interna dell'Ente in ordine ai controlli;

RITENUTO necessario e doveroso provvedere in merito

DETERMINA

1. DI PRENDERE atto ed accettare quanto in narrativa espresso in merito alla non regolarità contributiva evidenziata dal DURC prot. INAIL_14965758 acquisito agli atti del Comune in data 01.03.2019 prot. 1455, e di procedere in via di autotutela,

ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 21-nonies della L. 241/1990, alla **revoca dell'aggiudicazione provvisoria** dei lavori in oggetto avvenuta con procedura di gara informatica MEPA n. 2198996 e formalizzata con la determinazione n. 37 del 16 febbraio 2019 alla ditta CEMENTIFOND SRL con sede in Roma Via Mariano Vibio n. 59 – P.IVA 13259581000 che ha offerto un prezzo netto di € 93.626,23 oltre a € 1.799,56 per oneri di sicurezza;

2. DI PROCEDERE conseguentemente allo scorrimento della graduatoria delle offerte a favore del concorrente A.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Casapesenna (CE) in Via VI Traversa Sant'Antonio n. 18 – P.IVA 03570030613, che ha offerto un prezzo di € 98.518,62 oltre a € 1.799,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, classificato alla seconda posizione (come disposto dal verbale di gara allegato alla determinazione n. 37 del 16.02.2019);
3. DI PROCEDERE alla formalizzazione di richiesta di giustificazione dei prezzi applicati , completa di analisi analitica essendo il prezzo offerto molto inferiore alle altre offerte pervenute , mediante la piattaforma MEPA - CONSIP, assegnando alla stessa un termine di 15 giorni come previsto dal punto 19 della lettera d'invito.
4. DI NOTIFICARE , il presente atto alle ditte partecipanti tramite comunicazione pubblicata nella piattaforma MEPA, dando corso agli obblighi di comunicazione scaturenti dal Codice dei Contratti.
5. DI PREVEDERE che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente.===..

Il Responsabile del Settore
TERZO SETTORE
ANTONIO BARDELLI /
INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente